

TI_GERICHTE 17.2016.162 vom 30. Januar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.162

FR: TI_GERICHTE 17.2016.162 du 30 janvier 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2016.162 del 30 gennaio 2017

Erwägungen

E. 2

Nella sua motivazione scritta d'appello, AP 1, chiedendo il suo proscioglimento in virtù del principio in dubio pro reo, ha censurato l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice rilevando come esso sia in manifesto contrasto con le seguenti circostanze: - la linearità e costanza (e, quindi, la credibilità) delle sue dichiarazioni secondo cui egli ha semplicemente superato il ciclista a velocità regolare su un tratto rettilineo con linea tratteggiata; - l'inverosimiglianza della versione dell'agente _____, peraltro rilevata dallo stesso primo giudice, e come esso sia, essenzialmente, il frutto di un'opinione, del tutto soggettiva e arbitraria, del primo giudice secondo cui l'inseguimento da parte degli agenti di polizia prova, di per sé, che qualcosa di grave è successo. Sennonché - prosegue l'appellante - che la manovra da lui effettuata non fosse pericolosa emerge con chiarezza da tre circostanze: - la polizia ha proseguito sino al primo spiazzo prima di invertire la marcia e fermarlo, - l'agente alla guida, al momento dell'incrocio delle due vetture, non ha frenato e si è limitato a spostarsi e - l'altro collega di pattuglia non ha saputo fornire alcun dettaglio utile per il giudizio.

E. 3

3.1. Il presidente della Pretura penale - dopo aver ricordato che le constatazioni di un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà e dopo aver dato atto che le versioni dell'agente _____ e dell'appellante divergono sul punto in cui è avvenuta la manovra di sorpasso del ciclista - si è soffermato sulla versione dei fatti fornita dall'agente e ha, in particolare, rilevato che:

■ sulla credibilità dell'agente qualche dubbio invero traspare. In particolare urta il fatto che in corso di procedura egli abbia parzialmente rivisto l'addebito mosso all'imputato, senza che tale modifica possa essere in qualche modo ascritta a una svista dell'estensore del rapporto di contravvenzione (ovvero colui che immette i dati dell'infrazione nel sistema informatico), tanto meno a un automatismo del sistema informatico, come ventilato dall'agente durante l'istruttoria dibattimentale: infatti nel rapporto di contravvenzione che riprende testualmente le indicazioni da lui manoscritte subito dopo la presunta infrazione, egli contestava all'imputato un'invasione completa di corsia, poi ridotta a metà corsia in sede di controsservazioni.

Sebbene si possa ammettere che a caldo l'agente abbia enfatizzato quanto successo, accentuando la pericolosità della manovra eseguita dall'imputato, è d'uopo rilevare che già nel rapporto di controsservazioni (passato lo spavento) egli ha poi specificato meglio l'addebito e mitigato l'ampiezza dei fatti.

Ciò detto, questo giudice ritiene che un fatto di una certa gravità dev'essere senz'altro successo, caso contrario la reazione degli agenti, che (giocoforza) hanno deciso di comune

accordo di mettersi all'inseguimento del SUV e a procedere al fermo del conducente per intimargli la contravvenzione, risulterebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile ()

Ora, al di là delle pecche ravvisate nell'agire dell'agente, non vi è motivo di dubitare del punto in cui, secondo lui, sarebbe avvenuto il sorpasso. Su questo aspetto non vi sono infatti elementi per ritenere che egli abbia mentito. E' certamente lecito credere che abbia esagerato sulla gravità dell'infrazione, ma concludere per ciò solo che egli abbia inventato tutto di sana pianta, significherebbe spingere all'eccesso il principio in dubio pro reo (sent. impugnata, consid. 8.2, pagg. 4-5).

3.2. Continuando nella sua valutazione del materiale probatorio, il giudice di primo grado ha ritenuto che la versione resa dall'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale non è propriamente compatibile con la teoria della semplice manovra corrente e regolare, ritenuto che egli stesso ha precisato che la manovra di rientro dal sorpasso sarebbe stata ritardata, senza meglio circostanziare tale circostanza ed ha pure ammesso di aver intuito il motivo del fermo, ciò che sembrerebbe confortare l'ipotesi della manovra improvvida o quantomeno intempestiva sostenuta dagli agenti (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5).

3.3. Sulla scorta di queste considerazioni, il primo giudice ha, quindi, accertato che AP 1 ha sorpassato un ciclista in prossimità di una curva senza visuale così come alle dichiarazioni dell'agente _____.

4. Così facendo, il primo giudice è incorso in un errore manifesto, poiché non ha tenuto conto dei vizi che minano pesantemente e irrimediabilmente la credibilità della versione dell'agente.

Cambiamento di versione

4.1. Sui medesimi fatti, l'agente _____ ha dato due versioni, totalmente diverse l'una dall'altra.

Nel foglietto manoscritto allestito nell'immediatezza dei fatti (il cui contenuto è, poi, stato ripreso nel rapporto di contravvenzione 3 giugno 2015), _____ ha annotato che l'imputato aveva eseguito un sorpasso in curva con invasione completa altra corsia e conseguente messa in pericolo (cfr. foglietto allegato allo scritto 12 aprile 2016 della polizia di Collina D'Oro).

Nel rapporto di controsservazioni 30 giugno 2015, egli ha - per contro - esposto quanto accaduto il 12 maggio 2015 in maniera ben diversa, senza peraltro fornire spiegazione alcuna sul motivo del cambiamento di versione. E questo, nonostante si trattasse, senza dubbio, di una modifica sostanziale.

In questo secondo scritto, infatti, _____ ha affermato che AP 1 aveva sorpassato un ciclista, in una curva piegante a destra senza visuale, invadendo per metà la corsia opposta.

Ora, accertare se - in concreto - l'invasione della corsia opposta è stata completa oppure è avvenuta solo per metà è essenziale per valutare l'effettiva pericolosità della manovra di sorpasso: in questo senso, il cambiamento di rotta di _____, proprio su tale aspetto, inficia pesantemente la sua credibilità e, di conseguenza, la verosimiglianza delle sue dichiarazioni.

Nella nuova versione compaiono, poi, altri due elementi che erano del tutto assenti nell'annotazione manoscritta: l'imputato avrebbe sorpassato un ciclista e lo avrebbe fatto in una curva senza visuale. Anche in questo caso, non si tratta certo di circostanze di poco conto: stabilire quale fosse la visuale nel punto in cui è avvenuto il sorpasso, rispettivamente identificare il mezzo sorpassato, sono - certamente - questioni fondamentali per giudicare se il comportamento dell'imputato è stato tale da creare un pericolo agli altri utenti della strada. E anche in questo caso, la comparsa di nuovi elementi non è stata minimamente spiegata, nello scritto, dall'agente.

Spiegazioni sull'esistenza di accertamenti diversi

4.2. Ma non solo. Le ragioni con cui _____ ha spiegato la rilevata modifica di versione, non solo sono chiaramente smentite dalle risultanze in atti, ma urtano persino contro la logica e il buon senso.

a) Interrogato durante il dibattimento in Pretura penale, _____ ha - in particolare - affermato:

Non ho compilato personalmente il rapporto di contravvenzione; questo compito spetta a un collega. Da parte degli agenti viene semplicemente segnalato quanto avvenuto (tutti i dati e l'infrazione commessa). Non sono in grado di dire per quale motivo il collega nel rapporto di contravvenzione ha indicato che l'invasione della corsia opposta sarebbe avvenuta completamente. Può darsi che si tratti di un automatismo del sistema informatico. Io non ho mai detto che l'invasione era completa, rilevo che se lo fosse stata vi sarebbe stata una collisione frontale. I dati di cui ho detto vengono trasmessi al collega su un semplice foglio di carta

(verbale 2 marzo 2016, pag. 2).

La spiegazione dell'agente, oltre ad essere priva di qualsiasi logica, contrasta manifestamente con quanto emerge dagli atti.

Nel rapporto di contravvenzione è stato, infatti, ripreso esattamente quanto indicato da _____ nel foglietto manoscritto: non vi è stato, dunque, alcun errore da parte di chi, redigendo il rapporto, si è limitato a trascrivere - esattamente - ciò che figurava sull'appunto a mano.

Del resto, non si vede quale automatismo informatico possa intervenire durante l'immissione di dati nel computer partendo da un appunto manoscritto (quindi in assenza di qualsiasi automatismo). L'errore, semmai, sarebbe umano, segnatamente da parte del redattore del rapporto. Senonché - nel caso concreto - un tale errore, come detto, non si è verificato, ritenuto come il rapporto riporti fedelmente il contenuto del foglio manoscritto.

Proprio a fronte dell'identità di contenuti tra l'appunto a mano di _____ e il rapporto di contravvenzione (che riferiscono entrambi di un'invasione completa della corsia opposta) è, poi, del tutto incomprensibile la dichiarazione dell'agente secondo cui egli non si sapeva spiegare il motivo per cui il collega avrebbe parlato, nel rapporto, di un'invasione completa della corsia opposta.

Per tacere del fatto che _____ non è assolutamente credibile quando ha preteso di non aver mai detto che l'invasione era stata completa: benché l'appunto scritto a mano da lui non gli sia stato osteso (poiché non ancora acquisito agli atti al momento del suo verbale),

è certo che sia stato lui a redigerlo. Il foglietto è stato, infatti, mostrato al collega di pattuglia _____, il quale ha affermato di non aver redatto lui l'_____ appunto e di riconoscervi la grafia di _____ (cfr. verbale 15 giugno 2016, pag. 2).

b) Il primo giudice ha attribuito il cambiamento di rotta dell'_____ agente _____ a un'_____ enfaticizzazione _____ a caldo _____ dovuta allo spavento (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5). Si tratta di una considerazione smentita dagli atti nella misura in cui, sentito a verbale, _____ non ha attribuito la sua prima versione allo spavento (che, poi, ha detto di avere provato) ma ha sostenuto (in ciò manifestamente smentito dagli atti) di non aver mai detto che l'_____ invasione della corsia opposta era stata completa e di non capire per quale motivo tale indicazione sia stata ripresa nel rapporto di contravvenzione.

L'_____ ipotesi del giudice di prime cure è, quindi, già per questo motivo, arbitraria.

L'_____ arbitrarietà di tale ipotesi si palesa maggiormente se si considera che le dichiarazioni di _____ - l'_____ agente che, quel giorno, era di pattuglia con _____ - permettono di escludere, con tranquillità, che spavento ci sia stato. Il collega di pattuglia, infatti, non ha ricordato nulla con riferimento all'_____ imputato, rispettivamente al luogo in cui i fatti sono avvenuti, mentre ha saputo citare altri episodi/incidenti che, nel corso della sua attività, lo hanno visto coinvolto: si tratta di circostanza indicativa del fatto che, qualsiasi cosa sia successa il 12 maggio 2015, non ha suscitato, in lui, una sensazione di pericolo per sé o per gli altri. Temeraria è, in queste circostanze, la tesi che vuole un _____ spaventato.

Altri elementi che minano la credibilità dell'_____ agente

4.3. La non verosimiglianza delle dichiarazioni dell'_____ agente _____ è, poi, confermata anche da altri elementi.

a) Detto che il giudice di prime cure non ha - espressamente - chiesto all'_____ agente di spiegare per quale motivo egli riferiva del ciclista soltanto nel rapporto di contrassegni, nel suo verbale dibattimentale _____ ha dichiarato:

_____ Posso pure confermare che l'_____ imputato ha effettuato il sorpasso di un ciclista, così ci ha pure detto quando è stato fermato ()

Da parte mia sul momento ho visto solo il veicolo BMW comparire in parte sulla mia corsia di marcia. In seguito, perché mi è stato detto dal conducente fermato, sono venuto a sapere che stava superando un ciclista. Sul momento io il ciclista non l'_____ ho visto perché mi sono spaventato e ho dovuto cercare di evitare il veicolo che mi veniva incontro _____.

(verbale 2 marzo 2016, pag. 2; sott. del red.).

A prescindere dal fatto che in un primo tempo, rispondendo al giudice, _____ sembra lasciar intendere che la circostanza del sorpasso di un ciclista non gli fosse, solo, stata riferita dall'_____ imputato, ma l'_____ avesse constatata anche lui (diversamente non si comprende l'_____ utilizzo del termine _____ pure _____), mentre poco dopo dice di non aver visto il ciclista e di aver saputo solo in seguito che la manovra sarebbe stata da ricondurre al sorpasso di un ciclista, il fatto in sé che egli non si sia accorto, al momento dei fatti, di tale circostanza, contribuisce a destituire di solidità e credibilità le sue dichiarazioni.

b) Analogo discorso vale per la questione della visuale.

Anche su questo importante aspetto, il foglietto manoscritto allestito subito dopo i fatti, è - come detto - del tutto silente: l'_____ agente non si è minimamente espresso sull'_____ effettiva

visuale al momento del sorpasso. Il fatto che la curva fosse ■senza visuale■ compare, anch■esso, soltanto nel rapporto di controsservazioni del 30 giugno 2016. Ritenuto come si tratti di un aspetto più che rilevante per la valutazione del comportamento dell■automobilista, l■improvvisa sua menzione in corso di procedura contravvenzionale già avviata genera più che un dubbio sulla sua veridicità.

c) Non contribuisce, poi, ad accrescere la credibilità in generale dell■agente _____ il fatto che, chiamato dal primo giudice a indicare chi era di pattuglia con lui il giorno dei fatti, egli ha, in un primo tempo, rifiutato di fornirne il nominativo paventando la possibilità di ritorsioni. A prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che l■imputato abbia mai assunto - anche solo nei toni - atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti di chi lo aveva fermato e multato, lascia perplessi che un agente di polizia chiamato a testimoniare di fronte a un giudice - peraltro nell■ambito di un caso bagatellare, trattandosi di contravvenzione - rifiuti, perlomeno in un primo tempo, di fornire il nome del collega di pattuglia. Si tratta di un atteggiamento palesemente e ingiustificatamente reticente che contribuisce a minare pesantemente la credibilità dell■agente.

4.4. Altri elementi che inficiano l■accertamento di prima sede

Il primo giudice, per il suo accertamento, é partito dal presupposto che la decisione di inseguire il veicolo dell■imputato è stata ■gioco forza■ presa da entrambi gli agenti. La circostanza, in realtà, non è stata accertata, nel senso che a nessuno dei due agenti è stata posta la specifica domanda a sapere se la decisione di procedere all■inseguimento fosse stata presa di comune accordo. Si tratta dunque di una mera supposizione, peraltro smentita dal fatto che l■agente _____ ha parlato in prima persona quando ha descritto il momento in cui è stata presa la decisione:

■Dopo l■incrocio ho invertito la marcia all■altezza della deviazione di via Ceresio e dopo aver acceso le luci blu e la sirena ho inseguito la BMW che ho poi fermato più avanti poco prima dell■impianto semaforico di Carabietta, dove c■è uno spiazzo con ghiaietto■

(verbale 2 marzo 2016, pag. 1).

4.5. Il giudice di prima sede, pur considerando urtante il fatto che l■agente abbia modificato l■addebito nei confronti dell■imputato in corso di procedura e pur reputando legittimo ■qualche dubbio■ sulla sua credibilità, ha ritenuto che ■un fatto di una certa gravità dev■ essere senz■ altro successo■, altrimenti la decisione degli agenti di inseguire il veicolo dell■imputato ■risulterebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile■ (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5).

L■argomentazione non è pertinente.

Non si tratta di comprovare che ■un fatto di una certa gravità■ sia successo, bensì di accertare se l■imputato abbia effettivamente commesso quanto imputatogli con il decreto d■accusa (quindi, che abbia invaso per metà la corsia opposta in una curva senza visuale).

Ora, le incongruenze evidenziate ai considerandi precedenti impediscono - pena l■arbitrio - di attribuire forza probante alle dichiarazioni dell■agente _____. Ne deriva che, in applicazione del principio in dubio pro reo, i fatti andavano e vanno accertati sulla scorta delle dichiarazioni rese da AP 1.

4.6. Ne consegue che l■appello è accolto e che AP 1 va assolto dall■imputazione che gli è stata rivolta.

5. Sulla tassa di giustizia e sulle spese

Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 430.-, sono posti a carico dello Stato.

Parimenti, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Ad AP 1 - che si è limitato, in primo grado a richiedere genericamente un indennizzo, e in secondo grado a protestare tasse e spese di giustizia e ripetibili senza nulla precisare e/o documentare - è accordato, in base all'art 429 cpv 1 lett a CPP, un indennizzo per il dibattimento di prima sede e per la procedura d'appello pari a complessivi fr. 2'000.-.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 80 segg., 139, 379 segg., 398 segg., 406 CPP;

90 cpv. 1, 26 e 35 LCStr, 10 ONC;

nonché, sulle spese, gli art. 423 e 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3 e 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello è accolto.

1.1. Di conseguenza AP 1 è prosciolto da ogni accusa.

2. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti in tasse e spese giudiziarie - per complessivi fr. 430.- (quattrocentotrenta) sono integralmente posti a carico dello Stato.

3. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-

Totale fr. 1'000.-

sono integralmente posti a carico dello Stato che verserà all'appellante fr. 2000.- a titolo di indennizzo ex art 429 cpv 1 lett a CPP, per il procedimento di primo e secondo grado.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

E. 3.1

Il presidente della Pretura penale - dopo aver ricordato che le constatazioni di un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedeltà e dopo aver dato atto che le versioni dell'agente _____ e dell'appellante divergono sul punto in cui è avvenuta la manovra di sorpasso del ciclista - si è soffermato sulla versione dei fatti fornita dall'agente e ha, in particolare, rilevato che: “sulla credibilità dell'agente qualche dubbio invero traspare. In particolare urta il fatto che in corso di procedura egli abbia parzialmente rivisto l'addebito mosso all'imputato, senza che tale modifica possa essere in qualche modo ascritta a una svista dell'estensore del rapporto di contravvenzione (ovvero colui che immette i dati dell'infrazione nel sistema informatico), tanto meno a un automatismo del sistema informatico, come ventilato dall'agente durante l'istruttoria dibattimentale: infatti nel rapporto di contravvenzione che riprende testualmente le indicazioni da lui manoscritte subito dopo la presunta infrazione, egli contestava all'imputato un'invasione completa di corsia, poi ridotta a metà corsia in sede di controsservazioni. Sebbene si possa ammettere che a caldo l'agente abbia enfatizzato quanto successo, accentuando la pericolosità della manovra eseguita dall'imputato, è d'uopo rilevare che già nel rapporto di controsservazioni (passato lo spavento) egli ha poi specificato meglio l'addebito e mitigato l'ampiezza dei fatti. Ciò detto, questo giudice ritiene che un fatto di una certa gravità dev'essere senz'altro successo, caso contrario la reazione degli agenti, che (giocoforza) hanno deciso di comune accordo di mettersi all'inseguimento del SUV e a procedere al fermo del conducente per intimargli la contravvenzione, risulterebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile (...) Ora, al di là delle pecche ravvisate nell'agire dell'agente, non vi è motivo di dubitare del punto in cui, secondo lui, sarebbe avvenuto il sorpasso. Su questo aspetto non vi sono infatti elementi per ritenere che egli abbia mentito. E' certamente lecito credere che abbia esagerato sulla gravità dell'infrazione, ma concludere per ciò solo che egli abbia inventato tutto di sana pianta, significherebbe spingere all'eccesso il principio in dubio pro reo ” (sent. impugnata, consid. 8.2, pagg. 4-5).

E. 3.2

Continuando nella sua valutazione del materiale probatorio, il giudice di primo grado ha ritenuto che la versione resa dall'imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale “non è propriamente compatibile con la teoria della semplice manovra corrente e regolare” , ritenuto che egli stesso ha precisato che la manovra di rientro dal sorpasso sarebbe stata “ritardata, senza meglio circostanziare tale circostanza” ed ha pure ammesso di aver intuito il motivo del fermo, “ciò che sembrerebbe confortare l'ipotesi della manovra improvvida o quantomeno intempestiva sostenuta dagli agenti” (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5).

E. 3.3

Sulla scorta di queste considerazioni, il primo giudice ha, quindi, accertato che AP 1 ha sorpassato un ciclista in prossimità di una curva senza visuale così come alle dichiarazioni dell'agente _____.

E. 4

Così facendo, il primo giudice è incorso in un errore manifesto, poiché non ha tenuto conto dei vizi che minano pesantemente e irrimediabilmente la credibilità della versione dell'agente. Cambiamento di versione

E. 4.1

Sui medesimi fatti, l'agente _____ ha dato due versioni, totalmente diverse l'una dall'altra. Nel foglietto manoscritto allestito nell'immediatezza dei fatti (il cui contenuto è, poi, stato ripreso nel rapporto di contravvenzione 3 giugno 2015), _____ ha annotato che l'imputato aveva eseguito un sorpasso "in curva" con "invasione completa altra corsia" e conseguente "messa in pericolo" (cfr. foglietto allegato allo scritto 12 aprile 2016 della polizia di Collina D'Oro). Nel rapporto di controsservazioni 30 giugno 2015, egli ha - per contro - esposto quanto accaduto il 12 maggio 2015 in maniera ben diversa, senza peraltro fornire spiegazione alcuna sul motivo del cambiamento di versione. E questo, nonostante si trattasse, senza dubbio, di una modifica sostanziale. In questo secondo scritto, infatti, _____ ha affermato che AP 1 aveva sorpassato "un ciclista, in una curva piegante a destra senza visuale, invadendo per metà la corsia opposta". Ora, accertare se - in concreto - l'invasione della corsia opposta è stata completa oppure è avvenuta solo per metà è essenziale per valutare l'effettiva pericolosità della manovra di sorpasso: in questo senso, il cambiamento di rotta di _____, proprio su tale aspetto, inficia pesantemente la sua credibilità e, di conseguenza, la verosimiglianza delle sue dichiarazioni. Nella nuova versione compaiono, poi, altri due elementi che erano del tutto assenti nell'annotazione manoscritta: l'imputato avrebbe sorpassato "un ciclista" e lo avrebbe fatto "in una curva senza visuale". Anche in questo caso, non si tratta certo di circostanze di poco conto: stabilire quale fosse la visuale nel punto in cui è avvenuto il sorpasso, rispettivamente identificare il mezzo sorpassato, sono - certamente - questioni fondamentali per giudicare se il comportamento dell'imputato è stato tale da creare un pericolo agli altri utenti della strada. E anche in questo caso, la comparsa di nuovi elementi non è stata minimamente spiegata, nello scritto, dall'agente. Spiegazioni sull'esistenza di accertamenti diversi

E. 4.2

Ma non solo. Le ragioni con cui _____ ha spiegato la rilevata modifica di versione, non solo sono chiaramente smentite dalle risultanze in atti, ma urtano persino contro la logica e il buon senso. a) Interrogato durante il dibattimento in Pretura penale, _____ ha - in particolare - affermato: "Non ho compilato personalmente il rapporto di contravvenzione; questo compito spetta a un collega. Da parte degli agenti viene semplicemente segnalato quanto avvenuto (tutti i dati e l'infrazione commessa). Non sono in grado di dire per quale motivo il collega nel rapporto di contravvenzione ha indicato che l'invasione della corsia opposta sarebbe avvenuta completamente. Può darsi che si tratti di un automatismo del sistema informatico. Io non ho mai detto che l'invasione era completa, rilevo che se lo fosse stata vi sarebbe stata una collisione frontale. I dati di cui ho detto vengono trasmessi al collega su un semplice foglio di carta" (verbale 2 marzo 2016, pag. 2). La spiegazione dell'agente, oltre ad essere priva di qualsiasi logica, contrasta manifestamente con quanto emerge dagli atti. Nel rapporto di contravvenzione è stato, infatti, ripreso esattamente quanto indicato da _____ nel foglietto manoscritto: non vi è stato, dunque, alcun errore da parte di chi, redigendo il rapporto, si è limitato a trascrivere - esattamente - ciò che figurava sull'appunto a mano. Del resto, non si vede quale "automatismo informatico" possa intervenire durante l'immissione di dati nel computer partendo da un appunto manoscritto (quindi in assenza di qualsiasi automatismo). L'errore, semmai, sarebbe umano, segnatamente da parte del redattore del rapporto. Sennonché - nel caso concreto - un tale errore, come detto, non si è verificato, ritenuto come il rapporto riporti fedelmente il contenuto del foglio manoscritto. Proprio a fronte dell'identità di contenuti tra l'appunto a mano di _____ e il rapporto di contravvenzione (che riferiscono entrambi di un'invasione completa della corsia opposta) è, poi, del tutto

incomprensibile la dichiarazione dell'agente secondo cui egli non si sapeva spiegare il motivo per cui il collega avrebbe parlato, nel rapporto, di un'invasione completa della corsia opposta. Per tacere del fatto che _____ non è assolutamente credibile quando ha preteso di non aver mai detto che l'invasione era stata completa: benché l'appunto scritto a mano da lui non gli sia stato osteso (poiché non ancora acquisito agli atti al momento del suo verbale), è certo che sia stato lui a redigerlo. Il foglietto è stato, infatti, mostrato al collega di pattuglia _____, il quale ha affermato di non aver redatto lui l'appunto e di riconoscervi la grafia di _____ (cfr. verbale 15 giugno 2016, pag. 2). b) Il primo giudice ha attribuito il cambiamento di rotta dell'agente _____ a un'enfaticizzazione "a caldo" dovuta allo spavento (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5). Si tratta di una considerazione smentita dagli atti nella misura in cui, sentito a verbale, _____ non ha attribuito la sua prima versione allo spavento (che, poi, ha detto di avere provato) ma ha sostenuto (in ciò manifestamente smentito dagli atti) di non aver mai detto che l'invasione della corsia opposta era stata completa e di non capire per quale motivo tale indicazione sia stata ripresa nel rapporto di contravvenzione. L'ipotesi del giudice di prime cure è, quindi, già per questo motivo, arbitraria. L'arbitrarietà di tale ipotesi si palesa maggiormente se si considera che le dichiarazioni di _____ - l'agente che, quel giorno, era di pattuglia con _____ - permettono di escludere, con tranquillità, che spavento ci sia stato. Il collega di pattuglia, infatti, non ha ricordato nulla con riferimento all'imputato, rispettivamente al luogo in cui i fatti sono avvenuti, mentre ha saputo citare altri episodi/incidenti che, nel corso della sua attività, lo hanno visto coinvolto: si tratta di circostanza indicativa del fatto che, qualsiasi cosa sia successa il 12 maggio 2015, non ha suscitato, in lui, una sensazione di pericolo per sé o per gli altri. Temeraria è, in queste circostanze, la tesi che vuole un _____ spaventato. Altri elementi che minano la credibilità dell'agente

E. 4.3

La non verosimiglianza delle dichiarazioni dell'agente _____ è, poi, confermata anche da altri elementi. a) Detto che il giudice di prime cure non ha - espressamente - chiesto all'agente di spiegare per quale motivo egli riferiva del ciclista soltanto nel rapporto di controsservazioni, nel suo verbale dibattimentale _____ ha dichiarato: "Posso pure confermare che l'imputato ha effettuato il sorpasso di un ciclista, così ci ha pure detto quando è stato fermato (...) Da parte mia sul momento ho visto solo il veicolo BMW comparire in parte sulla mia corsia di marcia. In seguito, perché mi è stato detto dal conducente fermato, sono venuto a sapere che stava superando un ciclista. Sul momento io il ciclista non l'ho visto perché mi sono spaventato e ho dovuto cercare di evitare il veicolo che mi veniva incontro". (verbale 2 marzo 2016, pag. 2; sott. del red.). A prescindere dal fatto che in un primo tempo, rispondendo al giudice, _____ sembra lasciar intendere che la circostanza del sorpasso di un ciclista non gli fosse, solo, stata riferita dall'imputato, ma l'avesse constatata anche lui (diversamente non si comprende l'utilizzo del termine "pure"), mentre poco dopo dice di non aver visto il ciclista e di aver saputo solo in seguito che la manovra sarebbe stata da ricondurre al sorpasso di un ciclista, il fatto in sé che egli non si sia accorto, al momento dei fatti, di tale circostanza, contribuisce a destituire di solidità e credibilità le sue dichiarazioni. b) Analogo discorso vale per la questione della visuale. Anche su questo importante aspetto, il foglietto manoscritto allestito subito dopo i fatti, è - come detto - del tutto silente: l'agente non si è minimamente espresso sull'effettiva visuale al momento del sorpasso. Il fatto che la curva fosse "senza visuale" compare, anch'esso, soltanto nel rapporto di controsservazioni del 30 giugno 2016. Ritenuto come si

tratti di un aspetto più che rilevante per la valutazione del comportamento dell'automobilista, l'improvvisa sua menzione in corso di procedura contravvenzionale già avviata genera più che un dubbio sulla sua veridicità. c) Non contribuisce, poi, ad accrescere la credibilità in generale dell'agente _____ il fatto che, chiamato dal primo giudice a indicare chi era di pattuglia con lui il giorno dei fatti, egli ha, in un primo tempo, rifiutato di fornirne il nominativo paventando la possibilità di ritorsioni. A prescindere dal fatto che non risulta dagli atti che l'imputato abbia mai assunto - anche solo nei toni - atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti di chi lo aveva fermato e multato, lascia perplessi che un agente di polizia chiamato a testimoniare di fronte a un giudice - peraltro nell'ambito di un caso bagatellare, trattandosi di contravvenzione - rifiuti, perlomeno in un primo tempo, di fornire il nome del collega di pattuglia. Si tratta di un atteggiamento palesemente e ingiustificatamente reticente che contribuisce a minare pesantemente la credibilità dell'agente. 4.4. Altri elementi che inficiano l'accertamento di prima sede Il primo giudice, per il suo accertamento, è partito dal presupposto che la decisione di inseguire il veicolo dell'imputato è stata "giocoforza" presa da entrambi gli agenti. La circostanza, in realtà, non è stata accertata, nel senso che a nessuno dei due agenti è stata posta la specifica domanda a sapere se la decisione di procedere all'inseguimento fosse stata presa di comune accordo. Si tratta dunque di una mera supposizione, peraltro smentita dal fatto che l'agente _____ ha parlato in prima persona quando ha descritto il momento in cui è stata presa la decisione: "Dopo l'incrocio ho invertito la marcia all'altezza della deviazione di via Ceresio e dopo aver acceso le luci blu e la sirena ho inseguito la BMW che ho poi fermato più avanti poco prima dell'impianto semaforico di Carabietta, dove c'è uno spiazzo con ghiaietto" (verbale 2 marzo 2016, pag. 1).

E. 4.5

Il giudice di prima sede, pur considerando urtante il fatto che l'agente abbia modificato l'addebito nei confronti dell'imputato in corso di procedura e pur reputando legittimo "qualche dubbio" sulla sua credibilità, ha ritenuto che "un fatto di una certa gravità dev'essere senz'altro successo", altrimenti la decisione degli agenti di inseguire il veicolo dell'imputato "risulterebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile" (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5). L'argomentazione non è pertinente. Non si tratta di comprovare che "un fatto di una certa gravità" sia successo, bensì di accertare se l'imputato abbia effettivamente commesso quanto imputatogli con il decreto d'accusa (quindi, che abbia invaso per metà la corsia opposta in una curva senza visuale). Ora, le incongruenze evidenziate ai considerandi precedenti impediscono - pena l'arbitrio - di attribuire forza probante alle dichiarazioni dell'agente _____. Ne deriva che, in applicazione del principio in dubio pro reo, i fatti andavano e vanno accertati sulla scorta delle dichiarazioni rese da AP 1.

E. 4.6

Ne consegue che l'appello è accolto e che AP 1 va assolto dall'imputazione che gli è stata rivolta. 5. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Visto l'esito del giudizio, gli oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 430.-, sono posti a carico dello Stato. Parimenti, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Ad AP 1 - che si è limitato, in primo grado a richiedere genericamente un indennizzo, e in secondo grado a protestare tasse e spese di giustizia e ripetibili senza nulla precisare e/o documentare - è accordato, in base all'art 429 cpv 1 lett a CPP, un'indennizzo per il

dibattimento di prima sede e per la procedura d'appello pari a complessivi fr. 2'000.-. Per questi motivi, visti gli art. 10, 80 segg., 139, 379 segg., 398 segg., 406 CPP; 90 cpv. 1, 26 e 35 LCStr, 10 ONC; nonché, sulle spese, gli art. 423 e 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 428 cpv. 3 e 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.